

(N. 1010)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori NESPOLO, TEDESCO TATÒ, SALVATO,
BERLINGUER, CHIARANTE, GHERBEZ e ROSSANDA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 OTTOBRE 1984

Norme per lo studio e l'informazione sui problemi della sessualità nella scuola pubblica

ONOREVOLI SENATORI. — Ripresentiamo, nella presente legislatura, una proposta di legge relativa all'introduzione dei temi della sessualità nei programmi della scuola italiana, di ogni ordine e grado.

Sono ormai trascorsi più di dieci anni da quando presentammo, in Parlamento, il nostro primo progetto di legge.

Da allora (era il 13 marzo 1975) ad oggi, si è svolto nel Paese un vasto dibattito, che ha affrontato da molti punti di vista il problema dei ruoli comportamentali legati al sesso.

Sono stati messi in discussione gli stereotipi del maschile e del femminile; un'ampia saggistica, di vario orientamento (opera, essenzialmente, d'intellettuali donne), ha cercato di compiere una seria rivisitazione della cultura (dalla storia alla biologia, dall'antropologia alla psicanalisi) per giungere alle radici storiche, sociali e politiche delle discriminazioni.

Anche alla luce di questi fatti, risulta particolarmente grave il silenzio della scuola sui temi della sessualità e inaccettabile l'incapacità del Parlamento di varare una legge su questi problemi.

La presente proposta di legge non è la ripresentazione del nostro testo della VI, VII e VIII legislatura. È avvenuto nel frattempo un confronto tra le forze politiche: la VIII Commissione permanente della Camera concluse un proficuo dibattito sulle tre proposte di legge presentate, nel corso della precedente legislatura; un comitato ristretto nominato per la formulazione di un testo unificato giunse ad un accordo di massima, che non potè trovare sbocco a causa dello scioglimento anticipato delle Camere.

Il nostro Gruppo ha tenuto conto dei risultati comunque raggiunti con le altre forze politiche durante la passata legislatura, e, per quanto riguarda i punti di disaccordo, riprende la propria proposta.

Insistiamo particolarmente sul carattere interdisciplinare che deve avere l'informazione sessuale nella scuola e sulla necessità di un vasto piano di aggiornamento degli insegnanti.

Proponiamo d'impostare questa informazione in modo da combattere atteggiamenti unilaterali, pregiudizi e discriminazioni.

Sottolineiamo qui che, con la nostra proposta di legge, intendiamo anche recepire

l'importante raccomandazione del Parlamento europeo che, in data 7 gennaio 1984, invitò « le autorità competenti per l'istruzione a rivedere il materiale didattico, in particolare i testi scolastici, al fine di evitare eventuali indesiderabili stereotipi sessisti ».

Consideriamo di particolare importanza far capo agli organi collegiali della scuola nella programmazione e organizzazione delle iniziative. Infatti deve essere particolarmente coinvolto in questo lavoro il consiglio di classe o d'interclasse, affinché i docenti, i genitori e gli studenti siano parte attiva di questa problematica.

Non proponiamo veri e propri programmi, ma un lavoro interdisciplinare che parta dalla scuola e che sappia usufruire dei contri-

buti di esperti operanti nelle università, nelle strutture sociali o sanitarie, nelle associazioni.

Chiediamo che venga tutelata e non ostacolata sino ai limiti della denuncia (come, purtroppo, in alcuni casi è avvenuto) la sperimentazione didattica su questi problemi.

Onorevoli colleghi, proponiamo di riprendere un cammino troppe volte interrotto, per inserire a pieno titolo i temi della sessualità nell'insegnamento scolastico.

Una scuola veramente utile e rispondente alle domande dei giovani, non può ignorare i temi della sessualità, ma deve anzi contribuire a fornire una visione della sessualità come grande fattore di equilibrio umano, di felicità e di eguaglianza tra i sessi.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

La scuola di ogni ordine e grado, nell'adempimento del proprio compito di formazione generale dei giovani, provvede a far acquisire e ad accrescere la conoscenza dei problemi della sessualità.

Art. 2.

Lo studio dei problemi della sessualità non costituisce disciplina a sè, ma è parte integrante dell'insegnamento di diverse discipline.

I contenuti dell'informazione e dello studio di tali problemi sono adeguati alla diversa età dei giovani cui sono destinati.

Tali contenuti attengono essenzialmente agli aspetti biologici, etologici, antropologici, etnologici, artistici, letterari, storici, psicologici, sociologici e medici della sessualità.

Art. 3.

All'inizio di ogni anno scolastico, a partire dal secondo anno dalla entrata in vigore della presente legge, il collegio dei docenti di ciascun circolo o istituto predispone l'inserimento dello studio dei problemi della sessualità nella programmazione didattica. Tale studio può avvenire anche in modo interdisciplinare e con la partecipazione di più insegnanti.

Su tali piani di informazione e di studio il collegio dei docenti consulta le assemblee dei genitori e degli studenti.

Art. 4.

Per lo studio approfondito di aspetti della problematica riguardante la sessualità possono essere organizzate iniziative anche al di fuori dell'orario scolastico.

La partecipazione ad esse è volontaria sia per gli alunni che per gli insegnanti.

Le iniziative sono programmate dal consiglio di classe o di interclasse, anche su proposta delle assemblee dei genitori e degli studenti, o del consiglio di circolo o di istituto. Nella scuola secondaria superiore le proposte di cui al precedente comma possono essere formulate anche da gruppi di almeno venti studenti, anche di classi e di corsi diversi.

Le iniziative, anche in forma interdisciplinare, possono essere affidate sia ad insegnanti della classe o della scuola sia ad esperti designati dal consiglio d'istituto.

Qualora le iniziative comportino spesa, devono essere approvate dal consiglio di circolo o di istituto.

La remunerazione degli esperti non potrà essere superiore a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di compensi per corsi di aggiornamento.

Art. 5.

Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione provvede, con proprio decreto, a disciplinare l'attuazione di corsi di preparazione del personale direttivo e docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica, relativi agli aspetti didattici dell'informazione sui problemi della sessualità. Essi saranno attuati a partire dal primo anno scolastico successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Tali corsi saranno predisposti, sentito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sulla base di proposte formulate dagli istituti regionali di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, d'intesa con i consigli scolastici distrettuali. Tali proposte dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione all'inizio dell'anno scolastico; qualora non pervenissero, il Ministro della pubblica istruzione provvede d'ufficio all'organizzazione dei corsi stessi. Essi sono attuati con la collaborazione delle uni-

versità e, ovunque è possibile, dei consultori familiari e delle strutture socio-sanitarie ed educative operanti nella Regione.

Art. 6.

I corsi di cui all'articolo precedente si svolgeranno con la cadenza di una settimana nel primo mese di avvio, di un giorno alla settimana per i successivi quattro mesi e di un giorno al mese per il restante periodo dell'anno scolastico.

Art. 7.

Il consiglio scolastico distrettuale collabora con gli insegnanti, con i consigli di classe o interclasse, di circolo o istituto, e con gli istituti regionali di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, nell'elaborazione ed attuazione di piani di lavoro per l'informazione e lo studio dei problemi della sessualità nella scuola materna, elementare, media, secondaria e artistica.

Il consiglio scolastico distrettuale assicura il coordinamento tecnico-organizzativo delle iniziative proposte dalle singole scuole del distretto, fornendo, ove richiesto, gli strumenti necessari.

Art. 8.

Ad iniziativa degli organi collegiali dei circoli o degli istituti, o dei consigli scolastici distrettuali, anche in collaborazione con i consultori familiari e con le strutture socio-sanitarie ed educative operanti nel territorio, possono essere organizzati corsi o conferenze sulla tematica della sessualità, rivolti ai genitori degli alunni.

Art. 9.

Con l'entrata in vigore della presente legge, le iniziative dei docenti, singole o collegiali, intese all'informazione degli alunni e allo studio dei problemi della sessualità, an-

che se attuate con la collaborazione di esperti esterni alla scuola, sono consentite al pari di ogni iniziativa didattica nell'ambito delle norme che garantiscono la libertà di insegnamento.

Art. 10.

Alle spese per l'attuazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti di bilancio previsti per l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1974, n. 419.